

# Formazione professionisti: come attestare gli apprendimenti informali

*Ingegneri e Periti Agrari possono effettuare l'aggiornamento obbligatorio e ottenere 15 Crediti Formativi Professionali in modo informale autocertificando approfondimenti tecnici e normativi. Come dimostrare l'attività?*

Brescia, 20 Nov ? "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale". A ricordare quanto sia importante per un professionista una costante e attenta **formazione continua**, misurata attraverso l'acquisizione di crediti formativi professionali (CFP), è il **Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137** che contiene il regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali.

Al di là degli **apprendimenti formali** (ad esempio relativi a istruzione superiore e universitaria, corsi di master,...) e **non formali** (ad esempio la frequenza di corsi di formazione, ...), in questa importante attività di formazione continua è **possibile tener conto anche di quell'apprendimento informale che si realizza nell'esercizio di una professione anche attraverso continui approfondimenti e consultazione di libri, riviste, banche dati normative?**

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVS073] ?#>

Poiché il legislatore rimanda ai singoli ordini dei professionisti la definizione delle modalità di aggiornamento e dei crediti formativi, per rispondere alla domanda dobbiamo fare riferimento ad alcuni regolamenti degli ordinamenti professionali...

Ad esempio si fa riferimento all'**apprendimento informale** nel **Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 21 giugno 2013** per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3, del D.P.R. 137/2012.

In questo caso tale apprendimento è definito come "*un apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano*".

L'ingegnere può dunque maturare e autocertificare crediti formativi per "**attività informali di apprendimento**", ma tali attività di approfondimento e aggiornamento dovranno **essere dimostrabili**.

Vediamo nel dettaglio due tipologie di **crediti autocertificabili**:

- gli **approfondimenti tecnici** che possono esser svolti, ad esempio, attraverso la consultazione di libri, di riviste, la lettura di articoli tecnici, l'attività di apprendimento di prodotti software e hardware tecnici connessi all'attività professionale svolta. Nel caso dell'aggiornamento professionale degli Ingegneri i CFP, i crediti formativi conseguibili vanno da 0,5 a 5 a seconda della tipologia di approfondimento svolto;
- gli **aggiornamenti normativi** che corrispondono all'analisi, alla lettura, all'approfondimento della produzione normativa, sempre connessa all'attività svolta. Nel caso dell'aggiornamento professionale degli Ingegneri i CFP conseguibili sono pari a 3 per ogni documento disaminato;

Ricordando che anche in altri ambiti professionali ? ad esempio i Periti Agrari ? è prevista la possibilità di tener conto delle attività informali di apprendimento, segnaliamo l'**opportunità che il nostro giornale offre per dimostrare l'aggiornamento delle proprie conoscenze...**

Con il **sistema di attestazione**, PuntoSicuro ? autorevole fonte di informazioni tecniche attraverso gli articoli e di informazioni normative attraverso la Banca Dati ? offre la possibilità di dimostrare la lettura di documenti tecnici e normativi.

Per attestare l'accesso alle informazioni è quindi disponibile già da alcuni mesi:

- **l'attestazione di lettura degli articoli**. La lettura di ogni articolo può essere dimostrata con singoli attestati;
- **l'attestazione di iscrizione alla newsletter** giornaliera. Attestazione che permette di dimostrare la continua attività di ricerca di informazioni e novità.

Due servizi che sono rivolti a tutti gli abbonati alla Banca dati di PuntoSicuro.

Attraverso questi servizi abbiamo offerto in questi mesi la possibilità a imprenditori, professionisti e a tutti coloro che hanno a che fare con la gestione della sicurezza, di poter dimostrare il proprio lavoro di aggiornamento e di conoscenza delle novità in ambito di salute e sicurezza, di poter attestare l'attività di **ricerca delle prescrizioni legali, normative o tecniche** correlate all'attività svolta.

E si permette ora agli iscritti ad ordini professionali che prevedono l'aggiornamento informale, anche di poter **conseguire crediti formativi attestando gli approfondimenti tecnici e gli aggiornamenti normativi**.

Ricordiamo che le attestazioni di PuntoSicuro possono essere utilizzate per dimostrare quota di:

- **aggiornamento delle conoscenze relative alle prescrizioni legali per l'azienda e aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Qualità e/o Sicurezza** (Sistemi di gestione per la Qualità o per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con riferimento a Norma UNI EN ISO 9001, articolo 30 D.Lgs 81/2008, Norma OHSAS 18001, Linee guida UNI -INAIL);
- **aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri e dei Periti Agrari** (Articolo 5, comma 1 e Allegato A del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri e Articolo 5, comma 1 e Allegato A del "Regolamento Formazione Continua del Perito Agrario");
- **aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione** (Articoli 2, 15 e 29 D.Lgs 81/2008);
- **informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro** (Articolo 36 D.Lgs 81/2008).

Veniamo infine al funzionamento dell'**attestazione di lettura**:

- effettuare il *login* (inserendo username e password nell'apposito riquadro in alto a dx del sito) prima di cominciare a leggere gli articoli, in modo tale che il sistema possa registrare correttamente il tempo di lettura che verrà riportato nell'attestazione;
- selezionare l'articolo o il documento da leggere;
- cliccare su "Attestazione di lettura dell'articolo" o "Attestazione di lettura del documento" (ad esempio in caso di normative) presente alla fine del testo.

Per avere l'**attestato di iscrizione** e si è iscritti sia alla newsletter che alla Banca Dati di PuntoSicuro, è necessario aprire la newsletter ricevuta nella propria casella di posta elettronica e cliccare su "**Attestazione di iscrizione al servizio**". Dopo aver effettuato il login, viene creato l'attestato in formato PDF che riporterà i dati dell'abbonato e l'attestazione dell'iscrizione alla newsletter quotidiana informativa.

Concludiamo riportando alcuni **esempi di attestazione**...

[Clicca qui per vedere un'anteprima dell'attestazione di lettura di un articolo.](#)

[Clicca qui per vedere un'anteprima dell'attestazione di iscrizione ai servizi di PuntoSicuro.](#)

[Link relativo all'abbonamento alla Banca Dati di PuntoSicuro.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#)

[Consiglio Nazionale Ingegneri - Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 DPR n. 137/2012](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)